

Legge Regionale n. 2 del 26.01.2009 D.L. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162. Accordo per la Coesione Governo - Regione Piemonte sottoscritto il 7/12/2023. Delibera CIPESS n. 27 del 23 aprile 2024 - Fondo Sviluppo e Coesione Regione Piemonte 2021/2027

“Sviluppo, valorizzazione e riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando”

(cod. ID FSCRI_RI_147)

Erogazione di contributi agli enti locali piemontesi atti a sostenere investimenti per lo sviluppo, la valorizzazione e la riqualificazione degli sport montani da attuarsi tramite bando

BANDO INVESTIMENTI
SISTEMA NEVE REGIONE PIEMONTE
2025-2030

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. DD 137/A2010A/2025 del 13/05/2025

F.A.Q

1) Domanda

La sostituzione del tappeto con uno nuovo che consuma meno può rientrare nel novero degli interventi che assegnano i 5 punti di cui al punto 8 dei criteri?

Risposta: non è possibile, in questa fase, fornire un riscontro in merito in quanto "il progetto" è da valutare nel suo complesso. Si ricorda infatti che l'attribuzione del punteggio è rivolto a favore di progetti finalizzati in prevalenza (in termini di spesa per i lavori con riferimento al quadro economico) al conseguimento di un risparmio energetico nella gestione degli impianti di risalita e di innevamento artificiale.

2) Domanda

Nel caso di microstazione, il contributo regionale fino ad un massimo di 1 milione è da intendersi nel senso che la Regione può dare un milione e il comune cofinanzia con 100.000 € o, viceversa, l'intervento può essere massimo di 1 milione di cui 900.000 a carico Regione e 100.000 a carico comune?

Risposta: il contributo regionale è pari al 90% del costo totale del progetto ma con un tetto massimo di un milione di euro (di contributo pubblico). Pertanto se il progetto ha un costo complessivo di € 1.111.111,00 il contributo regionale sarà pari al 90% del costo complessivo cioè pari ad € 1.000.000,00 e l'importo a carico del Comune sarà di € 111.111,00. Se il costo del progetto sarà inferiore, l'intervento regionale sarà sempre pari al 90% dell'importo ammissibile.

3) Domanda

È sufficiente, ai fini della partecipazione al bando, che il Comune abbia individuato l'area sciabile e avviato il procedimento di adeguamento del PRGC, come indicato nel sub--articolo 3.4, oppure è necessario che l'iter sia completato con la Delibera della Giunta Regionale, come emerge dall'elenco allegati riportato nel sub-articolo 6.2?

Risposta: la DGR di conclusione del procedimento di individuazione dell'area sciabile è un documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2009; pertanto la sola deliberazione del consiglio comunale non è sufficiente.

4) Domanda

Con riguardo alle operazioni di partenariato pubblico - privato si chiede conferma in merito al fatto che, ai fini della presentazione della domanda, sia necessario allegare solo il piano economico - finanziario e la dichiarazione della quota di cofinanziamento del partner privato, andando poi ad integrare solo successivamente alla concessione del contributo la documentazione mancante relativa al completamento dell'iter burocratico di partenariato pubblico privato (tra cui la convenzione definitiva di partenariato).

Risposta: è corretto.

5) Domanda

In riferimento al titolo giuridico se un Comune ha adottato un provvedimento di individuazione area sciabile ai sensi della LR 2/2009 può realizzare un nuovo impianto di risalita o di innevamento su terreni di proprietà privata, facendo valere il vincolo dell'area sciabile individuata nel proprio PRGC?

Risposta: L'area sciabile individuata dal Comune deve essere stata approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2009; la DGR, infatti, conclude positivamente il procedimento.

In tal caso, come previsto dall'art. 14 comma 1 della medesima L.R. 2/2009, "L'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, comprendenti le piste ed i relativi impianti di innevamento e di risalita, con i loro accessori e pertinenze, nonché gli impianti ludico-sportivi e ricreativi tipicamente montani, aventi utilizzo invernale ed estivo, teleferiche, slitte guidate e percorsi naturalistici attrezzati, e piscine naturali, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza della medesima opera, ai sensi dell'articolo 34, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione di tali impianti, fatto salvo il pagamento della relativa indennità. La dichiarazione di pubblica utilità consente altresì l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità); i gestori delle aree sciabili e di sviluppo montano, nonché i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2 sono pertanto titolati all'espletamento di tutte le iniziative ed attività necessarie per portare a compimento tali procedure".

6) Domanda

È vero che non sono ammissibili gli interventi di manutenzione straordinaria su beni privati già esistenti (impianti di risalita o innevamento) insistenti su area sciabile individuata ai sensi della LR 2/2009, essendo in questo caso necessario il preliminare passaggio di proprietà di detti beni agli enti territoriali legittimati alla richiesta di contributo?

Risposta: è corretto, si ricorda infatti che i soggetti pubblici beneficiari devono disporre, all'atto della presentazione dell'istanza di contributo, della piena disponibilità dell'impianto e/o delle aree costituenti oggetto dell'intervento, in forza di un titolo idoneo di durata residua pari ad almeno 36 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente in qualità di proprietari o in possesso di contratto di concessione, locazione, comodato.

7) Domanda

Nel caso di impianto di innevamento di proprietà privata, in un'area sciabile individuata ai sensi della LR 2/2009, è ammissibile l'acquisto di nuovi cannoni mobili di innevamento: tali beni sarebbero di proprietà pubblica, ma successivamente affidati in gestione al gestore privato che li utilizzerebbe in integrazione alle strutture fisse (tubature e bacino di Innevamento) già esistenti e di proprietà privata.

Risposta: Il beneficiario dei contributi oggetto del bando può essere soltanto l'ente pubblico territoriale di riferimento; i contributi eventualmente assegnati, pertanto, finanziano investimenti – compresi gli acquisiti di beni – che entrano a far parte del patrimonio dell'Ente pubblico beneficiario. Eventuali concessioni di tali beni – mobili o immobili – a un soggetto privato possono avere luogo nel rispetto delle vigenti normative in materia di contratti pubblici e gestione del patrimonio.

8) Domanda

Nell'ambito del concetto di "realizzazione di aree di sosta a servizio e di stretta pertinenza degli impianti di risalita, nel limite massimo del 25% del costo complessivo dell'investimento" è ammissibile anche la realizzazione di un locale da adibire a servizi igienici di stretta pertinenza dell'impianto di risalita?

Risposta: Si è possibile la realizzazione di servizi igienici. Il bando prevede che eventuali pertinenze e opere accessorie siano oggetto di intervento, purché di stretta pertinenza degli impianti di risalita o innevamento di proprietà pubblica.

9) Domanda

È possibile presentare la domanda di partecipazione congiuntamente ad altri Comuni limitrofi appartenenti a Unioni Montane differenti? In particolare, si ipotizza che il Comune capofila X (Unione Montana A) presenti domanda con la possibile partecipazione dei comuni Y e Z (Unione Montana B). In caso affermativo, tale configurazione rientra nella definizione di "Unione di Comuni" prevista al par. 3.1 del bando?

Risposta: È possibile presentare la domanda di partecipazione congiuntamente ad altri Comuni limitrofi appartenenti a Unioni Montane differenti; in tal caso, tuttavia, dovrà essere costituita una delle forme associative ammesse dal Titolo II - capo V del TUEL (D. Lgs. 267/2000) - esclusa ovviamente l'Unione di Comuni in quanto già costituita con altri Comuni diversi. Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del TUEL, infatti, ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Il caso prospettato potrebbe rientrare nella convenzione tra Comuni prevista dall'art. 30 del TUEL.

10) Domanda

Considerato che l'impianto sciistico oggetto della proposta, di proprietà comunale, è attualmente gestito da un'associazione locale tramite convenzione quinquennale, la domanda può essere presentata come progetto comunale oppure deve configurarsi come partenariato pubblico-privato?

Risposta: la domanda deve essere presentata come progetto comunale.

11) Domanda

Il termine di 18 mesi per concludere la gara e la stipula del contratto è impossibile se i lavori riguardano la captazione di acque dati i tempi della provincia per tali autorizzazioni.

Risposta: il termine è perentorio, salvo le ipotesi di proroga previste dal bando. Si suggerisce agli enti assegnatari dei contributi di attivarsi tempestivamente con le Amministrazioni Provinciali competenti per verificare le modalità e la documentazione necessarie per la presentazione della istanza di rilascio della concessione di acqua pubblica, in modo da agevolare la positiva conclusione del procedimento nei termini di legge.

12) Domanda

Al punto 4.1.B del bando viene inclusa la possibilità di finanziamento per l'acquisto di impianti già esistenti, di proprietà pubblica o privata. Al punto 3.4 si indica quale condizione, per poter richiedere il contributo, quella di disporre "all'atto della presentazione dell'istanza di contributo, della piena disponibilità

dell'impianto e/o delle aree costituenti oggetto dell'intervento, in forza di un titolo idoneo di durata residua pari ad almeno 36 mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente in qualità di proprietari o in possesso di contratto di concessione, locazione, comodato".

In caso di acquisto di impianti da parte di soggetto pubblico da soggetto privato, la piena disponibilità per il soggetto pubblico che intende acquistare non può che essere legata all'atto di compravendita, che verrà rogato a seguito dell'eventuale assegnazione del contributo. Si deve dunque considerare, anche in questo caso, l'individuazione dell'area sciabile con conseguente attivazione della variante urbanistica di recepimento (così come descritto negli N.B.: dello stesso punto 3.4 del bando) come sufficiente a garantire la disponibilità?

Risposta

Il Comune che intende acquistare un impianto di risalita da un soggetto privato deve avere la disponibilità delle aree su cui intende installarlo, come previsto dal bando (titolo di proprietà, possesso o area sciabile approvata con DGR ai sensi dell'art. 5 L.R. 2/2009).

13) Domanda

Nell'ambito delle piste da fondo è possibile considerare ammissibili a finanziamento (ovvero considerarli pertinenze ed opere accessorie alle piste di cui al punto 4.1.A) gli interventi necessari per realizzare spogliatoi per gli utenti delle piste stesse?

Risposta: Sì, è possibile considerare ammissibili gli interventi necessari per realizzare spogliatoi per gli utenti delle piste stesse in quanto considerati pertinenza di un impianto di sci da fondo nella piena disponibilità del soggetto pubblico proponente.

14) Domanda

Si chiede conferma, in relazione alla fattispecie del comprensorio sciistico X ed all'assetto delle proprietà/disponibilità degli impianti, in relazione alle due asserzioni riportate di seguito, che ci paiono coerenti con le disposizioni del bando (punti 6.3 e 6.4 del bando):

1) Nel caso di specie, l'Unione Montana Y (soggetto giuridico) ha la proprietà o la disponibilità di impianti che sono collocati sul territorio di alcuni comuni aderenti all'unione, per cui è titolato a presentare domanda in conto proprio e non in rappresentanza di alcun comune aderente all'Unione.

2) Altresì tutti i Comuni aderenti all'Unione possono presentare domanda per gli impianti di cui hanno la proprietà/disponibilità, fermo restando il limite complessivo di contributo di €. 12.500.000,00 previsto per i comprensori composti da grandi stazioni non locali, come nel caso di specie.

Risposta:

L'UM è titolata a presentare domanda su impianti di proprietà o di cui ha piena disponibilità e ricadenti nei comuni facenti parte dell'UM; in conseguenza una domanda di contributo presentata direttamente dai comuni in forma singola o associata non potrà contenere al suo interno interventi previsti sul comune per cui ha fatto domanda l'UM, a meno che il soggetto gestore della stazione sciistica non sia differente.

Il bando è basato sul principio in base al quale - fatta salva la deroga di cui al punto 6.3 secondo periodo relativo a stazioni sciistiche gestite da soggetti diversi nell'ambito del medesimo Comune - può essere presentata un'unica domanda da parte di uno dei soggetti giuridici indicati al punto 3 sul medesimo territorio comunale; ciò ad evitare che, in Comuni in cui gli impianti di risalita e innevamento siano di

proprietà di più di un soggetto pubblico (es. Comune, UM, Provincia), le domande possano essere più di una, a discapito della situazione di altri territori comunali.

15) Domanda

Il comune Z può partecipare al bando chiedendo un contributo per la revisione generale della seggiovia xxxx e servire una pista down-hill in bici? Lo stesso comune può chiedere un contributo per una pista da sci di fondo?

Risposta: il Comune potrà partecipare al Bando ma dovrà presentare due distinte domande di contributo, poiché gli interventi a favore delle stazioni/piste di fondo hanno una linea di finanziamento dedicata (punto 6.5 del bando).

16) Domanda

Il bando, al punto 4.1.D, prevede come tipologia di intervento ammissibile, la dismissione di impianti di risalita non più utilizzati.

Esistono località con stazioni (anche con un solo impianto) abbandonate da anni, che non hanno dunque più una gestione e ne intendono riattivarla, che non hanno individuato le aree sciabili e non hanno effettuato la classificazione delle piste, poiché la scelta di governance è stata quella di abbandonare questo tipo di attività. Possiamo ritenere che possano presentare istanza a valere sul bando con investimenti di cui al punto 4.1.D per il recupero ambientale delle aree occupate dagli impianti, o la mancanza di presupposti indicati nel bando li escludono aprioristicamente?

Risposta: sì se sono proprietari e hanno disponibilità dell'impianto possono presentare domanda di contributo per la dismissione anche in mancanza di area sciabile.

17) Domanda

Relativamente alle disposizioni del Bando di cui al punto 8.2, che definisce i criteri e sub-criteri per l'attribuzione dei punteggi, con particolare riferimento al punto 9. Cofinanziamento aggiuntivo, sia attraverso risorse proprie dell'Ente, sia attraverso un cofinanziamento da privati, si chiede di chiarire se 1 punto per ogni punto percentuale (o sua frazione superiore allo 0,5%) di cofinanziamento aggiuntivo derivante da risorse private - rispetto a quello minimo richiesto, sia da interpretare che, nel caso di PPP, laddove le risorse private per previsioni di norma nazionale devono provenire in misura significativa, l'attribuzione avviene proprio in relazione alla quantità di risorse ulteriori che il privato deve mettere a disposizione per ottemperare agli impegni del PPP, oltre a quelle previste dal punto 5.5 relativo alle percentuali massime per intervento, senza ridurre la quota di finanziamento regionale.

Ciò al fine di non penalizzare il contributo fondamentale del privato, al fine della realizzazione e gestione di progetti così importanti e qualificanti per il territorio. E non viceversa penalizzare l'innesto di risorse private, riducendo la quota di finanziamento regionale.

Risposta: i punteggi aggiuntivi previsti dal criterio 9 della tabella di cui al paragrafo 8.2 del bando saranno attribuiti, con le modalità indicate, soltanto nel caso in cui il cofinanziamento del progetto – con risorse pubbliche e/o private – comporti la riduzione del contributo a carico della Regione Piemonte, anche nel caso in cui il contributo regionale erogabile sia inferiore alla percentuale massima indicata al paragrafo 5.5.

Torino, 30 giugno 2025

Il dirigente del Settore
Promozione dello Sport, del sistema neve regionale
e dell'eredità olimpica
Germano Gola